



Bruxelles, 24 aprile 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato 24  
ottobre 2018

### **AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI**

#### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'UTILIZZAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni

---

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

<sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di verificare se devono ottenere un nuovo riconoscimento per l'accesso al mercato.

### **N.B.**

Il presente avviso non riguarda altri aspetti delle norme unionali nel settore alimentare, compresa la pertinente legislazione generale dell'UE.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>6</sup>.

## **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito<sup>7</sup> la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (rifusione)<sup>8</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

A norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 2 della direttiva 2009/54/CE, possono essere commercializzate come acque minerali naturali nell'UE soltanto le acque che soddisfano, tra altre, le seguenti condizioni:

- se estratte dal suolo di uno Stato membro, sono riconosciute dall'autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alla direttiva 2009/54/CE;
- se estratte dal suolo di uno Stato terzo, sono riconosciute dall'autorità responsabile di uno Stato membro quali acque minerali naturali conformi alla direttiva 2009/54/CE.

Dopo la fine del periodo di transizione,

- le acque estratte dal suolo del Regno Unito e da questo riconosciute come acque minerali naturali saranno acque estratte dal suolo di un paese terzo e non saranno più autorizzate per l'importazione nell'UE in quanto acque minerali naturali, a

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it)

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della direttiva 2009/54/CE, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

meno che non siano riconosciute come tali dall'autorità responsabile di uno Stato membro;

- le acque estratte dal suolo di un paese terzo (diverso dal Regno Unito) e riconosciute come acque minerali naturali dall'autorità responsabile del Regno Unito non saranno più autorizzate per l'importazione nell'UE, a meno che non siano riconosciute come tali dall'autorità responsabile di uno Stato membro.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE<sup>9</sup>**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione<sup>10</sup>.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito<sup>11</sup>. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"<sup>12</sup>.

**Esempio:** una singola bottiglia di acqua minerale naturale estratta dal suolo del Regno Unito e da questo riconosciuta, venduta prima della fine del periodo di transizione a un grossista con sede nel Regno Unito può ancora essere distribuita ulteriormente nell'UE.

<sup>9</sup> Se un singolo alimento è stato detenuto nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, tale "scorta" di alimenti può essere venduta, distribuita o ceduta nell'UE dopo la fine del periodo di transizione (cfr. la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002: "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

<sup>10</sup> Articolo 42 dell'accordo di recesso.

<sup>11</sup> Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

<sup>12</sup> Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

## C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>13</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>14</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>15</sup>.

Il protocollo prevede che la direttiva 2009/54/CE si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>16</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- l'acqua minerale naturale immessa sul mercato dell'Irlanda del Nord deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE;
- l'acqua minerale naturale spedita dall'Irlanda del Nord nell'UE non costituisce importazione di acqua minerale naturale (cfr. la sezione A);
- l'acqua minerale naturale spedita dal Regno Unito nell'Irlanda del Nord costituisce importazione di acqua minerale naturale (cfr. la sezione A);
- il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord continua a riconoscere ai sensi della direttiva 2009/54/CE le acque estratte dal suolo dell'Irlanda del Nord<sup>17</sup>.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione;

---

<sup>13</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>14</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>15</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 33 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>17</sup> Il protocollo esclude il riconoscimento nell'UE di autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo). In questo caso tuttavia si applica l'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del protocollo.

- riconoscere ai sensi della direttiva 2009/54/CE le acque estratte dal suolo di paesi terzi<sup>18</sup>.

Il sito web della Commissione sulla sicurezza alimentare riporta informazioni generali sulle norme relative all'utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali ([https://ec.europa.eu/food/safety/labelling\\_nutrition/mineral\\_waters\\_en](https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/mineral_waters_en)).

Commissione europea  
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

---

<sup>18</sup> Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.